

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Modifica del 12 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2014¹ che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

Art. 1 Vincoli relativi a beni a duplice impiego e beni militari speciali

¹ In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può negare autorizzazioni per l'esportazione di beni di cui all'allegato 2 parte 2 e all'allegato 3² dell'ordinanza del 25 giugno 1997³ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se tali beni:

- a. sono in parte o interamente destinati a fini militari;
- b. sono destinati a un utilizzatore finale militare.

² La fornitura diretta o indiretta di servizi, in particolare di servizi finanziari, o di aiuto tecnico in relazione a beni e tecnologie di cui al capoverso 1 a imprese di cui all'allegato 4 deve essere notificata senza indugio alla SECO.

³ Il capoverso 2 non si applica agli affari destinati all'industria aeronautica e spaziale.

⁴ Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.

Art. 2 cpv. 2 e 3

² I seguenti servizi devono essere notificati senza indugio alla SECO se sono forniti per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in alto mare o nell'Artico o nell'ambito di progetti relativi all'olio di schisti in Russia:

¹ RS 946.231.176.72

² Il contenuto degli all. 2 e 3 OBDI non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Legge e elenchi dei beni.

³ RS 946.202.1

- a. trivellazioni;
- b. prove pozzi;
- c. carotaggio e completamento;
- d. fornitura di piattaforme galleggianti specializzate.

³ Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.

Art. 5 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ È soggetta all'obbligo di autorizzazione l'emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni da parte di:

- a. banche e altre imprese con sede in Russia di cui all'allegato 2;
- b. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche o imprese di cui all'allegato 2;
- c. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche, imprese od organizzazioni di cui alle lettere a o b.

^{1bis} La concessione di mutui con scadenza superiore a 30 giorni ai destinatari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c è soggetta all'obbligo di autorizzazione.

² L'autorizzazione è rilasciata se l'aumento di capitale previsto non supera il valore nominale medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanziamenti.

Art. 6 **Obblighi di notifica**

¹ Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese od organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c tra il 27 agosto 2014 e il 12 novembre 2014, così come il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 30 giorni emessi da banche, imprese od organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c dopo il 12 novembre 2014 devono essere notificati alla SECO.

² Il commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell'Unione europea non deve essere notificato alla SECO.

³ Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese.

⁴ Le notifiche di cui al capoverso 1 devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari emessi o negoziati, sullo scopo, sul volume e sul valore delle transazioni; quelle di cui al capoverso 2 indicazioni dettagliate sul mutuo concesso, sul valore ed eventualmente sui membri del consorzio creditizio.

Art. 12

I contenuti degli allegati 2–4 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 14 Disposizione transitoria

L'articolo 1 capoverso 1 così come gli articoli 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014.

Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 12 novembre 2014

L'articolo 1 capoverso 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 12 novembre 2014.

II

¹ L'allegato 2⁴ e il suo titolo sono modificati secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3⁵ è modificato.

³ Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 4⁶ secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2014 alle ore 18.00⁷.

12 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

⁵ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

⁶ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

⁷ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 novembre 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 2⁸
(Art. 5)

Titolo

**Banche e altre imprese o organizzazioni soggette a restrizioni
sui mercati monetari e finanziari**

⁸ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

Allegato 4^o
(Art. 1)

Imprese e organizzazioni soggette a vincoli relativi a beni a duplice impiego e a beni militari speciali

⁹ Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo sul sito www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

